

ART. 1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

ART. 2 - DESTINATORI

Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

ART. 3 - LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio delle funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della L. 584/75 ancorchè non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

ART. 4 - PUBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno esposti, in modo e posizione ben visibili a cura del personale individuato con provvedimento del Direttore/Segretario, appositi cartelli che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

ART. 5 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Ogni struttura amministrativa individuerà uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferire eventualmente all'autorità competente ai sensi della L. 689/81.

ART. 6 - SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della L. 584/75 come articolato dall'art. 52 comma 20 della L. 448/01, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera che lo approva.